



## Provincia di Carbonia Iglesias

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA'  
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Commissione di Valutazione delle Istanze relative all'Avviso Pubblico per l'attuazione del Piano Annuale Provinciale di Formazione Professionale annualità 2011/2012

### VERBALE n° 4

Il giorno sei del mese di maggio anno duemilatredici, alle ore **12.00** presso la sede provinciale di via Mazzini n. 39, si è riunita la Commissione per la valutazione delle istanze relative all'Avviso Pubblico per l'attuazione del Piano Annuale Provinciale di Formazione Professionale annualità 2011/2012 nelle figure dei signori:

Dott.ssa Speranza Schirru	Presidente
Dott.ssa Maria Baghino	Componente
Dott.ssa Donatella Rubiu	Componente
Dott.ssa Monica Nocera	Componente
Dott.ssa Rita Caboni	Segretario verbalizzante

La commissione di gara è chiamata a riesaminare la documentazione e il procedimento che hanno determinato l'esclusione delle agenzie formative IFOLD, Evolvere e IAL Sardegna (quest'ultima solo per i corsi n. 253 e 254), a seguito della presentazione da parte delle stesse agenzie formative di controdeduzioni.

Richiamati i Verbali n° 1 del 17.01.2013 e n. 2 del 27.02.2013 si procede all'analisi dei seguenti documenti:

- il ricorso al TAR Sardegna notificato all'amministrazione dall'agenzia IAL Sardegna con protocollo n. 11969 del 03.05.2013;
- la nota presentata dall'IFOLD prot. N. 9045 del 03.04.2013 relative alle controdeduzioni in merito all'esclusione;
- l'istanza ex art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 presentata dall'agenzia Evolvere Srl;

La commissione prende atto che rispetto alle istanze di IFOLD ed Evolvere il Dirigente ha già risposto con le note prot. N.10078 del 10.04.2013 e prot. N. 10074 del 10.04.2013 ribadendo quanto già deciso in sede di commissione con il verbale n. 2.

Alla luce delle motivazioni dedotte nel ricorso al TAR Sardegna notificato all'amministrazione, la commissione si è riunita al fine di valutare l'eventuale adozione di ulteriori atti.

L'elemento comune alle tre fattispecie di esclusione riguarda la contestazione sollevata a tutti e tre gli operatori economici in merito alla mancata e/o non conforme presentazione di documentazione di impegno all'uso di sedi per l'attività formativa, sia teorica che pratica, che non risultano di proprietà dell'agenzia stessa.

Da un'attenta analisi del bando si evidenzia in primo luogo che vi è una contraddizione tra quanto richiesto al punto tre primo capoverso ossia: "le agenzie formative devono indicare le sedi di svolgimento dei corsi che potranno successivamente essere modificate in base alle iscrizioni degli allievi" e l'esclusione dal procedimento con la contestazione della mancata e/o non conforme presentazione di documentazione di impegno all'uso di sedi per l'attività formativa.

Infatti, se si considera che la sede per lo svolgimento dell'attività formativa dovrà necessariamente essere accreditata dalla RAS e che in caso di sedi non idonee allo svolgimento del corso sarà possibile modificare le stesse, è logico supporre che non possa essere motivo di esclusione dalla procedura di gara la mancata presentazione di una dichiarazione di impegno, peraltro di un soggetto terzo, che non può in alcun modo vincolare i rapporti intercorrenti tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'agenzia aggiudicataria.

Si consideri inoltre che l'agenzia aggiudicataria potrebbe in ogni caso, per ragioni sopravvenute, richiedere lo spostamento della sede del corso e che pertanto, l'esclusione della possibilità di utilizzare laboratori e ambienti di lavoro di proprietà di aziende produttive di beni e servizi, a pena di esclusione, risulta incongrua.

La mancata o non conforme presentazione della documentazione di impegno di un soggetto terzo per il quale non sussiste alcun rapporto obbligatorio con l'Amministrazione, può considerarsi sicuramente eccessiva ai fini della valutazione del miglior progetto formativo; sarà invece fondamentale verificare che la sede del corso di formazione aggiudicato sia conforme ai requisiti di accreditamento individuati dalla Regione Sardegna.

Ancora, da una attenta analisi della giurisprudenza si evidenzia che nelle procedure di gara - in assenza di clausole contrarie della *lex specialis*, le stesse devono essere intese in modo meno restrittivo al fine di garantire il principio della massima partecipazione. Tali principi conducono ad una interpretazione che favorisce piuttosto che restringere la platea dei possibili concorrenti. In caso di clausole equivoche o di dubbio significato nelle procedure di evidenza pubblica, purché ciò non confligga con il principio di parità di trattamento tra i concorrenti, deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7403).

Considerato il fatto che non è stato ancora adottato il provvedimento finale, la commissione ritiene che la riammissione delle tre concorrenti alla procedura di gara non possa pregiudicare gli altri concorrenti ma favorisca esclusivamente il principio della massima partecipazione.

In conclusione e per le ragioni sopra esposte la commissione ritiene opportuno riammettere alla procedura di gara le agenzie formative Evolvere Srl, IFOLD e IAL per i corsi 253 e 254 e conseguentemente fissa per il giorno 15 maggio 2013 alle ore 09:00 la seduta pubblica per la verifica della documentazione a corredo dei progetti presentati dalle stesse agenzie.

Il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue :

F.to Dott.ssa Speranza Schirru	Presidente
F.to Dott.ssa Maria Baghino	Componente
F.to Dott.ssa Donatella Rubiu	Componente
F.to Dott.ssa Monica Nocera	Componente
F.to Dott.ssa Rita Caboni	Segretario verbalizzante